

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

26 aprile 2004, n. 1325

Comune di S. Cristina: piano delle zone di pericolo idrogeologico - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva in forma di allegato al piano urbanistico

Visto il piano urbanistico vigente del Comune di S. Cristina;

Visto l'art. 1 delle norme di attuazione alla legge urbanistica provinciale, decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5 e succ. modifiche, per cui è prevista la zonizzazione del rischio idrogeologico nell'ambito del piano urbanistico;

Constatato che la Giunta provinciale approva programmi per l'elaborazione di piani di rischio idrogeologico e che quindi i rispettivi piani urbanistici vengono integrati gradualmente con questi piani;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 77 del 18.1.1999, con cui è stato approvato il "programma per la elaborazione di carte di rischio idrogeologico tipiche, intese come parte dei piani urbanistici";

Vista la propria delibera n. 1299 del 15.4.2002, concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di S. Cristina mediante la prescritta zonizzazione del rischio geologico ed idrogeologico;

Constatato, che la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal 10.6.2002 nella segreteria del Comune di S. Cristina e presso la sede dell'Amministrazione provinciale;

che la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, su due quotidiani ed un settimanale;

Constatato, che all'Amministrazione provinciale non sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico mentre al Comune di S. Cristina sono pervenute n. 5 osservazioni;

Un gruppo di lavoro interdisciplinare, nell'ambito dei programmi suddetti, ha predisposto la bozza di linee guida per la redazione dei piani del pericolo idrogeologico e delle norme urbanistiche specifiche per le singole zone di pericolo.

Il Piano delle zone di pericolo del Comune di S. Christina è quindi stato revisionato in applicazione come caso "tipo" dei lavori preparatori del gruppo di lavoro che ha infine proposto l'approvazione del piano;

Vista la delibera consiliare del Comune di S. Cristina n. 21 del 24.7.2002;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, nella seduta del 6.11.2003 e quello della Commissione urbanistica provinciale integrata ai sensi dell'articolo 2 comma 8 della legge urbanistica provinciale LP n. 13 dell'11.8.1997 e succ. modifiche che ha proposto l'inserimento nel piano urbanistico comunale in forma semplificata;

Ritenuto opportuno approvare il piano delle zone di pericolo idrogeologico completo del relativo regolamento in forma di allegato al piano urbanistico del Comune di S. Christina, perché in tal modo può trovare applicazione la dettagliata restituzione cartografica e il regolamento differenziato, in modo che per tutti gli interventi il pericolo da fenomeni naturali può essere debitamente considerato. Risultano comunque soddisfatte le condizioni minime prescritte dalle vigenti norme di attuazione alla legge urbanistica provinciale.

Visto l'articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale;

Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

ad unanimità di voti legalmente espressi

1. di modificare il piano urbanistico del Comune di S. Cristina integrandolo con

a) il piano delle zone di pericolo idrogeologico

b) il Regolamento relativo al piano delle zone di pericolo

in forma di due allegati al piano urbanistico comunale rispettivamente alle norme di attuazione dello stesso.

2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera e dell'allegato b) nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

A. AUCKENTHALER

Piano delle Zone di Pericolo idrogeologico

Allegato al Piano urbanistico comunale

REGOLAMENTO RELATIVO AL PIANO DELLE ZONE DI PERICOLO

Articolo 1

Obbiettivi e ambito di applicazione

1. I piani delle zone di pericolo hanno per obbiettivo, in conformità ai protocolli per l'esecuzione della Convenzione delle Alpi del 1991 nei settori "pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" e "difesa del suolo", la tutela preventiva e tempestiva da pericoli naturali per mezzo della determinazione di aree in cui la costruzione di opere e impianti è per quanto possibile da escludersi a causa di pericoli naturali, oltre che evitare l'aumento del potenziale di danno e la conseguente necessità di ulteriori opere di difesa.

2. I piani delle zone di pericolo vengono redatti ai sensi delle direttive approvate dalla Giunta provinciale. Essi si riferiscono, anche se con diversi gradi di accuratezza, a tutto il territorio comunale. Non vengono esaminate le zone in cui non può sorgere un danno rilevante in quanto in esse non sorgono o non sono previsti impianti o attività potenzialmente in pericolo e da esse non può sorgere pericolo per impianti che si trovano al di fuori di esse.

3. Il territorio comunale viene esaminato riguardo al pericolo dovuto a frane, alluvioni o valanghe e le zone di pericolo vengono classificate, distinte secondo i tipi di pericolo citati, in tre gradi di pericolosità:

Zona H4 - pericolo molto elevato

Zona H3 - pericolo elevato

Zona H2 - pericolo medio.

Articolo 2 Prescrizioni comuni per le attività e gli interventi consentiti nelle aree con pericolosità idrogeologica

1. Per tutte le zone definite dai piani urbanistici comunali in vigore o adottati le presenti norme dettano criteri e prescrizioni da osservare nelle aree di pericolo idrogeologico perimetrato dalla carta comunale della pericolosità idrogeologica.
2. Le presenti norme non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili interventi che causino pericolo, che incrementino il danno potenziale dovuto a fenomeni naturali o che rendano necessarie ulteriori opere di difesa.
3. Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità si applicano le prescrizioni più restrittive.
4. Tutti i nuovi lavori, opere, sistemazioni, attività ed interventi consentiti nelle aree pericolose devono essere approvati dagli organi competenti dopo avere accertato che essi sono tali da:
 - a) migliorare o non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, equilibrio idrogeologico dei versanti, funzionalità idraulica e sicurezza del territorio;
 - b) non interferire con la sistemazione definitiva delle zone pericolose né con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.
5. Nelle zone non analizzate sono assoggettati ad una preventiva verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 8 tutti gli interventi:
 - a) diversi dalla manutenzione ordinaria, dalla manutenzione straordinaria e dall'adeguamento igienico-sanitario in materia di patrimonio edilizio;
 - b) diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di infrastrutture a rete e puntuali pubbliche o di interesse pubblico.

Articolo 3

Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio esistente nelle aree di pericolo idrogeologico molto elevato (H4)

1. Nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata sono esclusivamente consentiti sul patrimonio edilizio esistente senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra, senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza aumento del carico urbanistico:
 - a) gli interventi di demolizione, senza possibilità di ricostruzione nel medesimo sito;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

- c) il restauro e il risanamento conservativo degli edifici;
- d) gli interventi per mitigare la vulnerabilità di edifici e costruzioni. Nelle aree di pericolo idraulico molto elevato è consentito un aumento di superficie utile non superiore a quella esposta all'allagamento, a condizione che contestualmente siano dismesse le stesse superfici esposte e che sia effettuata una verifica strutturale sulla tenuta delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
- e) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici necessari per l'osservanza di obblighi posti da norme di legge statale o provinciale o per garantirne la funzionalità connessa alla destinazione d'uso;
- f) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici non coperte, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti, siepi ed altri impianti a verde.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, alle stesse condizioni, per l'adeguamento di edifici esistenti alle norme di legge o di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sull'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione degli incendi, sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, sulla salvaguardia dell'incolumità pubblica, anche con la realizzazione dei volumi tecnici indispensabili ed applicando l'articolo 77 della legge urbanistica provinciale.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera d), è subordinata all'elaborazione e all'approvazione di un adeguata verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 8.

Articolo 4

Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio esistente nelle aree di pericolo idrogeologico elevato (H3)

1. Nelle aree di pericolo idrogeologico elevato sono consentiti in materia di patrimonio edilizio tutti gli interventi indicati nel articolo 2, ed inoltre esclusivamente tutti gli interventi di seguito previsti, realizzati senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza aumento del carico urbanistico:

- a) gli interventi di demolizione e ricostruzione per aumentare la sicurezza degli edifici;
- b) Aumenti della cubatura urbanistica, ammissibili sulla base di norme di legge o regolamento o strumenti urbanistici vigenti, che non devono in alcun caso superare il 15% della cubatura urbanistica esistente al momento di adozione del piano delle zone di pericolo;
- c) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici con gli eventuali ampliamenti necessari

per garantirne la funzionalità connessa alla destinazione d'uso;

d) la realizzazione di parcheggi ai sensi dell'articolo 124 della legge urbanistica provinciale, purchè collocati nel sottosuolo e sempre a condizione che il progetto offra garanzie di difesa da invasioni di acque, masse di terreno e masse nevose;

e) la realizzazione di volumi interrati con funzione accessoria agli edifici, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, a condizione che il progetto offra garanzie di difesa da invasioni di acque, masse di terreno e masse nevose;

f) la realizzazione di altri tipi di manufatti non qualificabili come volumi urbanistici che abbiano comunque destinazioni d'uso e caratteristiche tali da non creare pericoli e non subire potenzialmente danni rilevanti.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata all'elaborazione e all'approvazione della verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 8.

Articolo 5

Interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio nelle aree di pericolo idrogeologico medio (H2)

1. Nelle aree di pericolo idrogeologico medio sono consentiti in materia di patrimonio edilizio tutti gli interventi indicati negli articoli 2 e 3, ed inoltre esclusivamente:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia;

b) aumenti della cubatura urbanistica, ammissibili sulla base di norme di legge o regolamento o strumenti urbanistici vigenti, che non devono in alcun caso superare il 30% della cubatura urbanistica esistente al momento di adozione del piano delle zone di pericolo;

c) le nuove costruzioni nei lotti interclusi e nelle aree libere di frangia dei centri edificati, a condizione di non incrementare l'esposizione al pericolo esistente e di possedere caratteristiche tecniche e costruttive tali da garantire la resistenza agli eventi idrogeologici propri delle zone di pericolo medio;

d) i cambiamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti sia all'interno che all'esterno dei centri edificati purchè compatibili con le condizioni di pericolo;

e) la realizzazione, nelle sedi delle aziende agricole, dei fabbricati rurali necessari per la conduzione dell'azienda agricola e dei volumi residenziali ai sensi dei commi 1 e 7 dell'articolo 107 della legge urbanistica.

2. Nelle aree di pericolo idrogeologico medio i cambiamenti di destinazione d'uso dei fabbricati rurali non appartenenti alla sede aziendale del maso ed

esuberanti per la conduzione dell'azienda agricola sono consentiti limitatamente ai lotti interclusi e alle aree libere di frangia. Lo spostamento e la ricostruzione in sede diversa degli stessi fabbricati, sempre all'interno delle medesime aree di pericolo idrogeologico medio, è consentita alla condizione che la nuova sede sia un lotto intercluso o un'area libera di frangia.

Articolo 6

Interventi consentiti in materia di infrastrutture nelle aree di pericolo idrogeologico (H4 - H2)

1. In tutte le aree perimetrare a pericolo idrogeologico molto elevato, elevato e medio sono consentiti in materia di infrastrutture a rete o puntuali:

- a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) gli interventi di adeguamento richiesti per ragioni di sicurezza di esercizio o da norme di livello provinciale e nazionale;
- c) gli interventi di adeguamento finalizzati all'acquisizione di innovazioni tecnologiche;
- d) gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni nelle aree di pericolo idrogeologico molto elevato solo in riferimento a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e non delocalizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, a condizione che risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile, a condizione che, quando necessario, siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee misure di riduzione dei danni potenziali;
- e) gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni nelle aree di pericolo idrogeologico elevato e medio a condizione che risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile, a condizione che, quando necessario, siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee misure di riduzione dei danni potenziali.

2. Nelle sole aree di pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato la realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettere b), d), e), è subordinata anche all'elaborazione e all'approvazione della verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 8. La realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettera c), è subordinata all'elaborazione e all'approvazione della verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica solo se le innovazioni tecnologiche comportino un aumento delle capacità di servizio dell'infrastruttura interessata.

Articolo 7

Opere di sistemazione, di difesa, di bonifica, di riqualificazione ambientale nelle aree di pericolo idrogeologico

1. Per la messa in sicurezza e la riduzione dei

danni potenziali a persone e beni in tutte le aree di pericolo idrogeologico sono consentiti:

- a) gli interventi di bonifica, di sistemazione e di realizzazione di opere di difesa attiva e passiva nelle aree di innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto e delle valanghe e nelle aree esondabili, e la rispettiva manutenzione;
- b) gli interventi di sistemazione e riqualificazione ambientale diretti alla riduzione dei pericoli e dei danni potenziali, purché capaci di favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona, delle cenosi di vegetazione riparia. Tali interventi comprendono i tagli di piante stabiliti dall'autorità idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque;
- c) gli interventi urgenti disposti dalle autorità provinciali competenti in casi di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

Articolo 8

verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica

1. Ove richiesto dalle presenti norme i progetti non possono essere approvati dalla competente autorità senza la contestuale verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica che ne valuta la conformità alle presenti norme, gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e beni. Se gli interventi entrano nei limiti previsti dai piani comunali del pericolo idrogeologico e le apposite prescrizioni edilizie, detta verifica può essere redatta dal competente tecnico progettista. In ogni altro caso e nelle zone non analizzate il progetto deve essere corredato da una verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica, redatta e firmata da esperti in materie geologiche, geotecniche, forestali, idrauliche iscritti ad un albo professionale. Per i rispettivi interventi è richiesto un parere vincolante dei competenti uffici provinciali.
2. La verifica di compatibilità non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, le relazioni ed altre valutazioni equivalenti richieste al soggetto
3. Le verifiche di compatibilità idrogeologica e idraulica verificano la compatibilità del progetto con i pericoli rilevati dalla carta comunale della pericolosità idrogeologica, in funzione della geomorfologia del territorio, dei dissesti in atto o potenziali, delle interferenze tra dissesti ed uso del suolo attuale e programmato, dell'esistenza di elementi vulnerabili, della gravità dei danni potenziali, del grado complessivo di pericolosità dell'area interessata.
4. Le verifiche di compatibilità:
 - a) tengono conto di quanto previsto dai piani territoriali, urbanistici e di settore in vigore o adottati nella provincia di Bolzano;
 - b) sono corredati da cartografia in scala opportuna secondo le indicazioni provenienti dalle linee di

indirizzo.

5. L'autorità competente per l'approvazione o autorizzazione dell'opera decide in base ai risultati della verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica.

Articolo 9

Misure di delocalizzazione di beni ed attività vulnerabili

1. Nelle ipotesi in cui in singole situazioni di pericolo idrogeologico molto elevato o elevato perimetrato dalle carte comunali della pericolosità idrogeologica non sia tecnicamente possibile o economicamente sostenibile, anche con diversi interventi distribuiti nel tempo, mettere in sufficiente sicurezza persone o beni possono essere deliberate azioni di delocalizzazione di immobili, opere, impianti, manufatti, insediamenti e infrastrutture. Se questo non fosse possibile il sindaco competente predispone piani di emergenza in conformità con le norme di protezione civile.

2. Anche utilizzando i contributi e gli incentivi previsti dalle vigenti norme provinciali i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni di cui al primo comma sono tenuti a realizzare nei tempi stabiliti gli interventi di mitigazione dei pericoli stabiliti dalla Provincia o dai Comuni.

3. Nelle aree di pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato di norma sono vietate nuove strutture all'aperto. L'eventuale realizzazione di tali strutture è subordinata all'elaborazione e all'approvazione di un'adeguata verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica di cui all'articolo 8.

4. Strutture all'aperto esistenti alla data dell'entrata in vigore delle presenti norme ed ubicate nelle aree di pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato devono essere delocalizzate. Il sindaco altrimenti deve predisporre piani comunali di emergenza in conformità con le norme e la pianificazione di protezione civile e imporre adeguate limitazioni d'esercizio.